SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

TRA

FNM Autoservizi S.p.A. con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14 – Capitale Sociale Euro 3.000.000,00 interamente versato – Registro Imprese di Milano n. 254828 – R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano n.1205810– Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 08162460151, in seguito denominata "la Committente", rappresentata dal Presidente Dott. Costante Portatadino nato a Varese (VA) il 23/12/1944, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto

E

..... - con sede legale in ..... - Via ..... Capitale Sociale € .....= interamente versato - Canc. Tribunale di ..... - C.C.I.A.A. di ..... n°..... Partita I.V.A. .....;

PREMESSO CHE

- FNM Autoservizi S.p.A. intende appaltare il servizio di gestione globale dei pneumatici del parco rotabile in uso sulla propria rete di trasporto;
- all'uopo, la committente con bando pubblicato il..... del ..... ha indetto procedura aperta per l'affidamento dell'appalto;
- l'Appaltatore, nei termini previsti dagli atti di gara, ha presentato la propria offerta;

- ad esito della procedura è risultato che l'Appaltatore ha presentato la migliore offerta ammissibile, in base al criterio di aggiudicazione previsto dalla normativa vigente e dagli atti di gara;

- l'esecuzione della fornitura/servizio oggetto del presente Contratto è stata affidata all'Appaltatore con lettera prot. n°..... del.....;

- la suddetta fornitura sarà finanziata con fondi di esercizio;

- il fornitore ritiene di avere i requisiti tecnici necessari per poter eseguire a regola d'arte la fornitura/servizio richiesta/o dalla Committente, in conformità a quanto pattuito con il contratto;

- che l'Impresa, a tutti gli effetti di legge e di Contratto, dichiara di avere accuratamente visitato i luoghi e le strutture nelle quali i servizi dovranno essere eseguiti, di avere assunto tutte le informazioni ritenute utili, di aver proceduto a tutti i saggi e ricognizioni necessari, di aver preso perfetta conoscenza delle circostanze tutte generali e particolari, che possono e potranno comunque influire sull'esecuzione dei servizi e sull'andamento dell'appalto, di essere a piena conoscenza della portata e delle caratteristiche dell'appalto, delle difficoltà, delle modalità e delle alee di esecuzione e di aver tenuto conto di tutto quanto sopra, anche in sede di formulazione dell'offerta;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. PREMESSE ED ALLEGATI

Il contenuto delle premesse è parte integrante del Contratto; parimenti parte integrante del contratto sono i suoi allegati.

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

La Committente conferisce in appalto all'Impresa, che accetta, il servizio di gestione globale dei pneumatici del parco rotabile in uso da parte di FNM autoservizi sulla propria rete di trasporto 2, come specificato nei seguenti documenti:

- Capitolato Tecnico e relativi allegati (allegato 1);
- Documento unico di valutazione dei rischi e misure da adottare per eliminare le interferenze (allegato n.2)
- Offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara (allegato 3);
- Capitolato Generale dei Servizi del Gruppo FNM;

che, allegati al Contratto, ne costituiscono parte integrante.

L'Impresa si fa carico, a sue cura e spese, dell'asportazione, trasporto e conferimento dei materiali di rifiuto derivanti dalle suddette operazioni e dalle altre attività contrattuali.

Il servizio dovrà essere effettuato in modo da non ostacolare l'attività della committente e del suo personale dipendente e senza arrecare disturbo o molestia al pubblico.

La Committente si riserva la facoltà di apportare alle quantità e alle modalità operative riferite all'oggetto contrattuale, secondo proprie necessità, le modifiche dettate da esigenze di servizio, con riduzione o aumento proporzionale del corrispettivo, non superiore al 20% dell'importo contrattuale per l'intera durata del rapporto, con il

riconoscimento del solo corrispettivo per ciò appositamente pattuito, senza per questo dover riconoscere all'Impresa indennità e/o risarcimento alcuno.

La Committente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale e durante l'esecuzione del medesimo, si riserva inoltre di eliminare alcune prestazioni o di inserirne di nuove della medesima tipologia.

ART. 3. PREZZI

Il corrispettivo annuale per il servizio oggetto del presente contratto è di € ……..= (euro ……) al netto dell'IVA e dei costi della sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi da interferenza.

Detti oneri per la sicurezza sono stati valutati in Euro 112,00.=. (Euro centododici) per l'intera durata contrattuale.

3. 1 Corrispettivo Forfetario

Per i servizi programmati, FNM Autoservizi pagherà a …….. il corrispettivo mensile forfetario (Forfait Mensile) oltre all'IVA nella misura di legge. Le parti si danno reciprocamente atto che il Forfait Mensile è rappresentato da un dodicesimo del prodotto fra l'importo unitario per chilometro ed il chilometraggio annuale, definito alla tabella 3 pag.6 del capitolato tecnico.

3. 2 - Corrispettivo Effettivo

Al termine di ogni anno solare FNM Autoservizi comunicherà a …… il numero di chilometri effettuato da ciascun veicolo.

Qualora i chilometri effettivamente percorsi eccedano quelli indicati nella tabella 3, FNM Autoservizi pagherà a …… il maggior importo derivante dalla differenza fra i maggiori chilometri effettivamente percorsi ed i minori chilometri indicati nella tabella..

L'importo dovuto verrà calcolato con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e verrà versato da FNM Autoservizi a favore di …… entro 90 giorni fine mese dal ricevimento di regolare fattura.

Qualora i chilometri effettivamente percorsi siano inferiori a quelli indicati nella tabella 3, …… rimborserà, anche mediante ritenute sulle fatture da emettersi, l'importo eccedente pagato da FNM Autoservizi e derivante dalla differenza tra i maggiori chilometri indicati nella tabella 3 e i minori chilometri effettivamente percorsi.

L'importo dovuto verrà calcolato con gli stessi criteri di cui precedente punto 1 e verrà versato da …… a favore di FNM Autoservizi entro 60 giorni dal giorno in cui il Fornitore ha fatto verificare il chilometraggio.

Il numero di chilometri percorsi viene misurato da un contachilometri e gli alberi di trasmissione devono essere piombati.

FNM Autoservizi si impegna a comunicare i chilometri annuali effettivamente percorsi da ogni singolo veicolo.

…… avrà la facoltà di verificare tramite un proprio incaricato i chilometri effettivamente percorsi da ogni veicolo. Il numero di eventuali chilometri non registrati verrà stabilito in comune accordo dalle parti

ART. 4. PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi spettanti all'Impresa è subordinato:

- alla presentazione dell'elenco degli incaricati dell'Impresa (con aggiornamento mensile);
- all'esibizione da parte dell'Impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei propri incaricati.

ART. 4. BIS OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CALUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI STESSI.

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e s.i. e m., che dichiara di conoscere esattamente.

2. L'appaltatore è tenuto altresì (i) a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, (ii) a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (iii) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (iv) ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG) ……

3. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8, L. n. 136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. L'appaltatore è tenuto -a pena di nullità assoluta del contratto- ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subfornitura e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al comma 1, art. 3 L. n. 136/2010 un'apposita clausola con la quale il subfornitore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata legge n. 136/2010.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi dalla data del verbale di consegna del servizio.

In relazione ai risultati conseguiti dall'Impresa nei primi 3 mesi La Committente si riserva però la facoltà – cui l'Impresa stessa presta, sin d'ora, il proprio incondizionato consenso – di recedere dal contratto senza obbligo di corrispondere all'Impresa alcun compenso oltre al corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

La comunicazione di recesso verrà formalizzata dalla Committente a mezzo raccomandata A.R. o fax, da inoltrarsi all'Impresa con un adeguato preavviso

ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE

L'Impresa, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, ha effettuato il deposito cauzionale di Euro ……..,..= (Euro ……../..) per mezzo della polizza assicurativa/ fideiussione bancaria n. …… emessa/costituita da .. recante:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ.;

c) l'operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della committente;

d) la clausola che prevede la validità della garanzia stessa sino alla comunicazione di svincolo da parte di FNMA;

La garanzia potrà essere svincolata solo previo nulla osta scritto di FNMA;

Nei casi in cui, durante il rapporto contrattuale, la committente escuta la fideiussione ovvero incameri la cauzione prestata l'Impresa è obbligata a reintegrare la garanzia prestata entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di escussione ovvero di incasso. In caso di inottemperanza all'obbligo di reintegrazione, la committente si potrà rivalere sui corrispettivi dovuti all'Impresa, se del caso, opponendo in compensazione le somme dovute a titolo di fideiussione.

ART.7 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER DANNI ED INFORTUNI - ASSICURAZIONE

1. L'Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e mallevadoria della committente, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione del servizio appaltato, a meno che non provi che detto evento dannoso imprevisto ed imprevedibile non poteva essere dall'Impresa assolutamente evitato.

2. Si conviene espressamente che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della committente, l'Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne la committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

3. L'Impresa si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che la committente dovesse pagare a terzi per i giudizi di cui sopra.

4. L'Impresa si è cautelata dal rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti e i rappresentanti della committente, con la polizza n.……stipulata con ……., con un massimale per anno e per sinistro non inferiore a € ……=(……) espressamente dedicato con i seguenti sottolimiti:

- non inferiore a € ……..=(EURO……/00) per persona,

- non inferiore a € ……..= (EURO……/00) per danni alle cose;
- non inferiore a € ……= (……) per ogni persona, deceduta o che abbia subito lesioni personali per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro,

5. Ogni ulteriore risarcimento dei danni non coperto dalla detta polizza assicurativa sopra menzionate rimane ad esclusivo carico dell'Impresa.

6. Tutte le polizze dovranno espressamente prevedere l'esclusione del diritto di rivalsa nei confronti della committente, in special modo per tutte le somme corrisposte nelle eventualità di risarcimenti rimborsati ovvero non coperti da Assicurazione INAIL.

7. È facoltà della committente ordinare all'Impresa di riparare a cura e spese di quest'ultima, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra impresa, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, nel primo pagamento.

ART. 8. ONERI PARTICOLARI

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni, nonché presta sin d'ora il consenso per l'accesso ad eventuali verifiche da parte di ……. In tal senso, l'Impresa si assume fin da ora la responsabilità di eventuali violazioni, esonerando ……..a qualsiasi titolo.

……..si riserva la facoltà di effettuare tutti gli eventuali accertamenti che riterrà opportuni, per assicurarsi che da parte del Fornitore siano

attuati nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono gli interventi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

ART.9. ACCERTAMENTI E CONTROLLI

La Committente eseguirà i controlli circa la tutela ed il trattamento normativo ed economico del personale dell'Impresa, indipendentemente da quelli di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Responsabile della gestione del Contratto, per conto della Committente, è il Sig. ……..

Responsabile della gestione del Contratto, per conto dell'Impresa, è il Sig. …….. con ufficio in ……..

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata.

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'Impresa a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali, o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento delle prestazioni, saranno contestati al rappresentante dell'Impresa, responsabile del servizio, per iscritto.

Resta comunque inteso che, nei casi suddetti, i termini di tempo

concessi all'Impresa decorreranno dalla data della consegna diretta o dell'invio del fax/raccomandata e non dalla data di ricevimento della contestazione.

L'Impresa dovrà far pervenire, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione notificata al suo rappresentante, le proprie controdeduzioni. Decorso detto termine, la Committente applicherà le penali previste nel Contratto oppure assumerà le iniziative più opportune.

ART.10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale sospensione del servizio, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l'Aggiudicataria di esecuzione dell'appalto, derivante da causa non imputabile all'Aggiudicataria e che esso non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se aventi carattere regionale o nazionale.

L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati a cura dell'Aggiudicataria alla Società mediante lettera raccomandata entro 24 (ventiquattro) ore dal loro verificarsi.

Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, il Contratto sarà risolto di diritto non appena una delle Parti dichiari all'altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

In ogni caso, l'Aggiudicataria è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

ART. 11 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutta la durata del Contratto, l'Impresa è impegnata ad avere un recapito a Milano, presso il quale elegge il proprio domicilio a cui poi farà capo la persona referente.

Pertanto, a tutti gli effetti del Contratto, l'Impresa dichiara il proprio domicilio in …… con l'intesa che, ove dovesse venire a mancare, lo stesso si intenderà trasferito presso il Municipio di Milano.

ART. 12 FORO

Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali, individuabili a norma del D. LGS. n. 196/2003, dei quali verranno in possesso in ragione dell'esecuzione del Contratto, verranno trattati esclusivamente a fini contrattuali.

Milano, lì

IL COMMITTENTE ***L'APPALTATORE***

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e approvare gli Artt. 1, 4,4 bis e 9, 10, 12 del contratto e gli articoli 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30 del CAPITOLATO GENERALE SERVIZI.

L'APPALTATORE